

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **35/1993** (ECLI:IT:COST:1993:35)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **13/01/1993**; Decisione del **16/01/1993**

Deposito del **04/02/1993**; Pubblicazione in G. U. **08/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19072**

Atti decisi:

N. 35

## SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), iscritto al n. 56 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche.

### *Ritenuto in fatto*

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo'?".

2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il referendum, dato atto che le deliberazioni assunte dai Consigli regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato la legittimità della richiesta di referendum come sopra formulata, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.

3. - Ricevuta la comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale, relativa alla presente e ad altre richieste referendarie, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

4. - L'8 gennaio 1993, i delegati per i Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche hanno depositato una articolata memoria nella quale, dopo aver passato in rassegna le vicende che hanno riguardato il regionalismo negli anni Settanta e che postulavano il riordinamento dei ministeri quale imprescindibile momento attuativo dell'ordinamento regionale, ha esaminato i diversi principi che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di giudizio di ammissibilità del referendum per concludere come, alla luce di tali principi, nessun ostacolo si frapponga alla favorevole deliberazione circa la ammissibilità del quesito referendario oggetto del presente giudizio.

### *Considerato in diritto*

La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella sua interezza, la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l'ammissibilità del quesito in rapporto alle ipotesi ostantive enunciate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle disposizioni in cui si articola il provvedimento legislativo in ordine al quale si sollecita il responso popolare può ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, considerato che, pur in presenza di un composito e stratificato quadro normativo che disciplina le materie in ordine alle quali è previsto, a vario titolo e per una molteplicità di effetti, l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non può revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla

abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero, propone, quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere ovvero mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso.

Neppure è a dirsi che il referendum di cui qui si giudica l'ammissibilità rinvenga a tal fine un qualche ostacolo alla luce dei principj che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di leggi a contenuto costituzionalmente vincolato od obbligatorio, considerato che, nella specie, il quesito propone quale oggetto del voto popolare non un organo o un istituto la cui esistenza è presupposta dalla Costituzione o che può dirsi coesistente alla struttura ed al funzionamento del Governo, ma unicamente il mantenimento ovvero la soppressione dell'apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere al rango di ministero, così limitandosi a dare attuazione alla riserva legislativa enunciata dall'art. 95, terzo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*